Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 31 gennaio 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

1976

REGIONI

Regione Marche

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **812.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deli-

berazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

tossicologia forense;
neurofisiopatologia;
chirurgia geriatrica;
traumatologia della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **813**.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale, fra l'altro, fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di macchine della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Napoli;

Visto il telegramma n. 20031 del rettore dell'Ateneo napoletano dal quale risulta che il posto in questione è vacante fin dal 1° novembre 1969 per la nomina a professore aggregato del titolare prof. Guido Jannelli;

Considerato pertanto che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione siano venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra in questione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di macchine della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Napoli, è recuparato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario di cui al precedente articolo è assegnato alla seconda cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **814**.

Autorizzazione all'associazione « Centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegni) », in Roma, ad accettare due donazioni.

N. 814. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'associazione « Centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegni) », in Roma, viene autorizzata ad accettare due donazioni, riguardanti ciascuna una quota pari alla metà indivisa di un villino, con annessa area e giardino, sito in Roma, via degli Scipioni, 274, 275 e 276, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 46299, foglio 405, mappale 82, disposte dall'avv. Santiago Escrivà de Balaguer e dall'Impresa appalti lavori edili (I.A.L.E.), Soc. a r. l., rispettivamente con atto in data 27 settembre 1972, n. 96028 di repertorio e con atto in data 17 ottobre 1972, n. 96271 di repertorio, a rogito dottor Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, per l'assolvimento dei fini istituzionali.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **815**.

Autorizzazione alla fondazione « Carlo e Dirce Callerio », in Trieste, ad accettare una donazione.

N. 815. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Carlo e Dirce Callerio », in Trieste, viene autorizzata ad accettare una donazione, consistente in terreni e fabbricati contraddistinti con le particelle catastali nuove costituenti il corpo tavolare 1 della partita tavolare 570 di Cologna censiti all'ufficio del nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 49195, civ. n. 14 di via Monte Valerio, sezione F, foglio 8, mappali 1589, 1722, 1723, 1721/P e 1727, disposta dai coniugi Callerio con atto in data 14 novembre 1974, n. 82436 di repertorio, a rogito dott. Mario Froglia, notaio in Trieste, al fine di incrementare il patrimonio dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1975, n. 816.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa generalizia delle suore ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 816. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa generalizia delle suore ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, in Roma. La casa religiosa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare una donazione, consistente in un fabbricato con annesso giardino, sito in Roma, riportato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 64931, foglio 594, particelle 28 e 268, descritto e valutato in L. 240.000.000 nella perizia giurata 22 gennaio-2 febbraio 1974 dell'ingegnere Filippo Viola, disposta da suor Maria Tersilia, al secolo Maria Sofia Esposito, con atto pubblico 5 dicembre 1973, n. 28645 di repertorio, a rogito dottor Giuseppe Pietromarchi, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 46

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1976, n. 6.

Proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

I termini del 2 febbraio 1976 e del 1° gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1976 e al 1° gennaio 1978.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1976, n. 7.

Norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività dei predetti enti e sezioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, concernente delega al Governo per armonizzare le disposizioni del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, e relative modifiche ed integrazioni, con le norme stabilite dall'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come risulta modificato da detta legge di conversione n. 492, per assicurare alle emissioni di obbligazioni da parte degli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità le stesse caratteristiche e modalità delle altre emissioni obbligazionarie degli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e per adeguare il regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività degli istituti e sezioni medesime;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Titolo I

ENTI ED OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO

Art. 1.

A partire dalla entrata in vigore del presente decreto non possono essere accordate nuove autorizzazioni per l'esercizio del credito fondiario ed edilizio se non a enti che abbiano un capitale o fondo di dotazione versato di almeno L. 500.000.000. Tali autorizzazioni sono rilasciate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La costituzione sotto forma di società per azioni degli enti di cui al primo comma del presente articolo non è soggetta alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428.

Gli statuti degli enti di cui al primo comma e le relative modifiche, come pure quelle che saranno apportate agli statuti degli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La competenza territoriale dei nuovi enti esercenti il credito fondiario ed edilizio sarà determinata nello statuto approvato ai sensi del terzo comma del presente articolo.

La competenza territoriale di tutti gli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio può essere modificata soltanto con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Autorizzazioni di deroga alla competenza territoriale, da richiedersi caso per caso, possono essere accordate dalla Banca d'Italia.

Tutti gli istituti e le sezioni autonome esercenti il credito fondiario ed edilizio già operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli istituti e le sezioni autonome che saranno costituiti ai sensi del primo comma del presente articolo, sono indicati in appresso complessivamente come « enti ».

Il presente articolo sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Il credito fondiario ha per oggetto:

a) la concessione di mutui garantiti da ipoteca di primo grado su immobili il cui valore cauzionale sia almeno pari al doppio delle somme mutuate ammortizzabili ratealmente in un periodo di tempo non inferiore a 10 anni e non superiore a 25 anni. Quest'ultimo termine può essere modificato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per i mutui non ancora stipulati. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso di crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate, anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio iscritti a garanzia del credito rimborsato, purché sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passività e utilizzabile per il rimborso stesso;

b) la concessione di anticipazioni di durata superiore a 18 mesi, garantite da ipoteca, alle stesse condizioni dei mutui previste alla lettera *a*).

Le suddette operazioni, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, saranno effettuate con le somme ricavate dalle emissioni obbligazionarie di cui al successivo art. 8.

Non sarà di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie, quando il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda la metà del valore cauzionale degli immobili.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 12, 13, 14 e 15 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

L'ente, qualora reputi conveniente l'operazione di mutuo, stipulerà con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta la iscrizione dell'ipoteca, ed eseguiti dal mutuatario e dall'eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni. E' fatto comunque salvo, nell'ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto del penultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

E' data facoltà agli incaricati dell'ente di eseguire ricerche sui registri catastali ed immobiliari e di rilevarne senza spesa tutti i dati occorrenti al disimpegno dell'incarico loro affidato.

Accertata la condizione di cui al primo comma, l'avveramento della quale può anche risultare da dichiarazione notarile, l'ente consegnerà al mutuatario la somma mutuata contro rilascio di quietanza da redigersi per atto pubblico.

Sulla presentazione dell'atto di cui al precedente comma, il conservatore dei registri immobiliari esegue, in margine alla iscrizione già presa, l'annotazione del pagamento della somma mutuata e della eventuale variazione nella misura degli interessi convenuta in relazione all'andamento del mercato finanziario. In tal caso l'ipoteca iscritta a favore dell'ente fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotamento stesso.

Con l'atto di cui al terzo comma o con successivi atti l'ente potrà consentire la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia.

Della suddivisione del mutuo e del frazionamento della ipoteca il conservatore dei registri immobiliari eseguirà annotazione a margine dell'iscrizione presa.

Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari nonchè dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà per la stipula degli atti relativi alle operazioni di cui al presente decreto.

Il presente articolo sostituisce l'art. 16 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Il mutuatario potrà domandare la purgazione dello immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, semprechè i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato.

Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'ente saranno comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno 10 giorni prima della pubblicazione della sentenza.

Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate d'ufficio dai conservatori dei registri immobiliari nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, ferma restando la responsabilità dei conservatori per la rinnovazione d'ufficio.

Per gli effetti dell'art. 2839 del codice civile e in deroga al disposto del n. 2 del detto articolo, l'ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 17, 18, 19 e 21 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Rimangono immutate le disposizioni di cui all'art. 20 e sono abrogate quelle di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Le spese per l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione di ipoteca sono a carico del debitore. Sono parimenti a carico del debitore le spese per la trattazione delle operazioni di cui al presente decreto e la stipula degli atti relativi.

Il presente articolo sostituisce l'art. 27 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito corrispondendo agli enti un compenso, da stabilire contrattualmente, rapportato al capitale restituito anticipatamente, per rivalere gli enti degli oneri a fronte della perdita subita nel collocamento delle obbligazioni emesse per la provvista, le cui serie vanno indicate nell'atto di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Inoltre, i debitori dovranno corrispondere agli enti, a titolo di indennizzo per l'anticipata estinzione, un compenso che non potrà superare l'uno per cento del capitale anticipatamente restituito.

I debitori, ogni volta che abbiano estinto il quinto del loro debito originario, hanno diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Le riduzioni parziali si effettuano con l'esibizione al conservatore dei registri immobiliari di una dichiarazione dell'ente vidimata da notaio.

I debitori hanno il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati in favore dell'ente, quando, o dai documenti da loro prodotti o da perizia, risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia spettante all'ente per le rimanenti somme dovute a norma di legge.

Le spese di perizia e degli altri atti necessari sono a carico dei richiedenti la liberazione.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II

EMISSIONE, CIRCOLAZIONE E SORTEGGIO DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 8.

L'ammontare delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è garantito, oltre che dai crediti nascenti dalle singole operazioni di finanziamento, anche dal patrimonio dell'ente.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni l'ente risponde delle rate di ammortamento non esatte come esatte.

Al rimborso delle obbligazioni si provvede in conformità del piano di ammortamento stabilito all'atto delle emissioni di ciascuna serie; nel caso di estrazione a sorte il rimborso è effettuato alla pari con le modalità di cui al successivo art. 12.

L'ente ha la facoltà di variare il piano di ammortamento delle obbligazioni emesse mediante loro rimborso alla pari od annullamento, anche previo acquisto sul mercato per conto e nell'interesse del debitore, nei limiti di quanto fosse stato versato per restituzione anticipata di mutuo.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedola al portatore. Le obbligazioni al portatore possono essere convertite in obbligazioni nominative e viceversa, su richiesta e a spese rispettivamente del possessore e dell'intestatario.

Le firme sulle obbligazioni possono essere apposte con sistemi meccanici.

Art. 9.

Agli enti è consentita l'emissione di obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonchè delle riserve. Ai fini del computo di detto rapporto va tenuto conto delle cartelle emesse ai sensi della precedente disciplina.

Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli enti possono chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonchè delle riserve. Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

Art. 10.

Le obbligazioni sono incluse tra i titoli ammessi di diritto alla quotazione di borsa.

Le quotazioni delle obbligazioni sono effettuate al corso secco.

Art. 11.

Le obbligazioni sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia.

Le obbligazioni possono essere ricevute in pegno per anticipazione da tutte le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, e dai rispettivi istituti centrali di categoria.

I capitali che per legge, regolamento, contratto o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili o altrimenti, possono essere investiti o convertiti in obbligazioni emesse dagli enti.

Le persone giuridiche che, per legge o statuto, hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, possono investirne sino ad un quarto, rispettivamente del tutto o della parte, in obbligazioni emesse dagli enti.

Le obbligazioni possono essere accettate per cauzione dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente se, al momento in cui la cauzione è prestata, il loro corso non è più basso.

Le obbligazioni sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 458 del codice penale.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12.

L'estrazione delle obbligazioni, prevista dal terzo comma del precedente art. 8, va effettuata alla presenza di un notaio almeno due mesi prima della scadenza del termine di pagamento della cedola. L'estrazione è pubblica e di essa viene data notizia almeno 15 giorni prima alla Banca d'Italia e almeno 10 giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I numeri delle obbligazioni estratte devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro 30 giorni dall'estrazione. Entro lo stesso termine si deve provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri delle obbligazioni estratte precedentemente, che non siano state presentate per il rimborso.

Le obbligazioni e le cedole annesse, rimborsate a seguito di estrazione a sorte o che per qualunque titolo devono cessare di avere valore, devono essere annullate con le cautele dettate dalla Banca d'Italia.

Maturato il termine di prescrizione, le obbligazioni e le cedole anzidette dovranno essere distrutte redigendosi processi verbali da inoltrare alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Gli articoli 8, 10 e 12 del presente decreto sostituiscono le disposizioni contenute negli articoli 31 e 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo III

INTERESSI DI MORA E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Art. 14.

Il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti non può essere ritardato da alcuna opposizione.

Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza.

La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli enti sulle somme dovute e non pagate, stabilita dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397, può essere modificata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 15.

Ai contratti di credito fondiario si intende apposta la condizione risolutiva per il caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto e l'ente può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.

Nei confronti dei debitori morosi a fronte dei prestiti concessi ai sensi del presente decreto continuano ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti il procedimento esecutivo di cui ai titoli VII e VIII del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo IV

UTILI E RISERVE

Art. 16.

L'ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinaria sino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà del capitale versato o fondi equiparati.

Soddisfatto l'obbligo di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta agli azionisti o partecipanti una remunerazione non superiore al 6 per cento sul capitale versato o fondi equiparati.

La parte residuale degli utili netti andrà, per una metà, in aumento del fondo di riserva ordinaria; per l'altra metà, resterà a disposizione dell'assemblea degli azionisti o partecipanti.

I fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, possono essere impiegati, oltre che per le operazioni previste dagli articoli 2, 22, 23 e 24 del presente decreto, in:

titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

cartelle fondiarie proprie o di altri enti di credito fondiario ed edilizio, emesse in base alla normativa precedentemente in vigore;

obbligazioni proprie o di altri enti di credito fondiario ed edilizio;

obbligazioni emesse da istituti esercenti il credito agrario;

conti correnti con la Banca d'Italia o con quelle aziende di credito con le quali gli enti autorizzati allo esercizio del credito fondiario ed edilizio intrattengono rapporti di corrispondenza.

Le categorie di investimenti previste dal comma precedente possono essere modificate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 65, 66 e 67 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo V

VIGILANZA

Art. 17.

Sono confermate nella materia oggetto del presente decreto le competenze del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Ministro per il tesoro e della Banca d'Italia disciplinate dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha inoltre facoltà di emanare provvedimenti di carattere generale ovvero particolare concernenti le operazioni e le altre attività degli enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli enti medesimi hanno l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione e dagli altri organi deliberanti, nel termine di 10 giorni dalla data di esse.

La Banca d'Italia, nel termine di 20 giorni successivi a quello di ricezione delle deliberazioni stesse, con provvedimento motivato, può annullarle ove le ritenga non conformi alle leggi, ai regolamenti, agli statuti ed ai provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18.

Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio a spese del debitore. Il contratto del prestito conterrà

il vincolo a favore dell'ente, col conseguente diritto a percepire direttamente dall'assicuratore l'indennità da questi dovuta. Il vincolo dovrà essere espressamente accettato dall'assicuratore. L'ente ha facoltà di ottenere che l'assicurazione sia stipulata a suo nome e che il pagamento del premio annuale sia eseguito per suo mezzo. In tal caso il prezzo di assicurazione è sommato all'ammontare della rata di ammortamento e versato con la medesima.

Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdite o deterioramento saranno versate all'ente creditore ed imputate a totale od a parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato.

Le indennità pagate dall'assicuratore col consenso dell'ente, e con le cautele che si crederà opportuno adottare, possono essere restituite ai debitori allo scopo di riparare i danni.

Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili.

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva le indennità saranno versate all'ente creditore sino a concorrenza del suo credito, fatti salvi i diritti dei terzi.

Qualora l'ente reputi che, nonostante l'avvenuta espropriazione per pubblico interesse, la restante parte sia sufficiente a garantire, secondo le norme del credito fondiario, la somma residuale del mutuo, potrà consentire che l'indennità sia imputata ad estinzione totale o parziale delle rate scadute e non pagate. Qualora il mutuatario sia in regola con i pagamenti e sussista l'altra condizione circa il valore dei beni ancora ipotecati in favore dell'ente, questo potrà consentire che il mutuo continui, senza che sia da esso riscossa e imputata a diminuzione del mutuo la somma dovuta per indennità.

A fronte delle somme percepite ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, l'ente potrà ammortizzare il corrispondente quantitativo di obbligazioni variando il relativo piano di ammortamento.

Il presente articolo sostituisce l'art. 70 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19.

I libri ed i registri dell'ente, tenuti secondo il proprio regolamento, come pure i loro estratti, fanno piena prova in giudizio tanto contro i creditori che contro i terzi.

Il presente articolo sostituisce l'art. 71 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni. E' abrogato l'art. 72 dello stesso testo unico.

Art. 20.

L'ente ha facoltà di cedere i propri crediti alle condizioni reputate più convenienti. In tal caso l'ente cedente potrà ammortizzare il corrispondente quantitativo di obbligazioni variando il relativo piano di ammortamento.

Si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui all'art. 56 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e succesive modifiche e integrazioni.

Il presente articolo sostituisce l'art. 73 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 21.

Anche in deroga a precedenti disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degli enti di cui al presente decreto sono necessarie soltanto l'autorizzazione di cui all'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e succesive modifiche e integrazioni, e l'approvazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Sono abrogati i titoli XII, XIII e XIV del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e succesive modifiche e integrazioni.

Art. 22.

L'ente può acquistare immobili previa approvazione della Banca d'Italia.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli immobili dei quali l'ente divenga cessionario o aggiundicatario per tutela dei propri diritti di credito. Tali immobili debbono essere venduti nel termine di 10 anni dall'acquisto.

Il prezzo di vendita degli immobili di cui al comma precedente, sempre quando non si faccia luogo alla continuazione del mutuo, può essere convenuto in rate, purché pagabile nel termine di 10 anni dalla cessione o aggiudicazione; ovvero, in parte, mediante accensione di un mutuo ordinario presso l'ente medesimo, e, in parte, mediante rate pagabili nello stesso termine.

In tutti i casi nei quali l'aggiudicatario o l'acquirente possa beneficiare del mutuo esistente, nella misura consentita dalla legge, non è necessaria la costituzione di nuova ipoteca, intendendosi continuativa la garanzia ipotecaria e trasferiti nell'aggiudicatario o nell'acquirente gli obblighi dell'originario contraente.

Il presente articolo sostituisce l'art. 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo VII

Operazioni di credito edilizio

Art. 23.

Gli enti restano abilitati a concedere mutui ed anticipazioni destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e sopraelevazione di edifici ad uso prevalente di abitazione non di lusso.

Tali mutui ed anticipazioni saranno concessi alle modalità e condizioni di cui al presente decreto, fatto salvo comunque quanto previsto nei commi successivi del presente articolo.

L'ammontare di ciascun mutuo od anticipazione può raggiungere il 75 per cento del costo della costruzione, ivi compreso quello dell'area, o della spesa necessaria alla realizzazione della sopraelevazione. In caso di ricostruzione, riparazione e trasformazione, il finanziamento può raggiungere il 90 per cento della spesa necessaria alla realizzazione dell'opera. E' fatta salva la facoltà per l'ente di richiedere, a spese del beneficiario, garanzie supplementari alla ipoteca per la quota

del finanziamento eccedente il 50 per cento del costo della costruzione, ivi compreso quello dell'area o della spesa necessaria alla ricostruzione, riparazione, trasformazione e sopraelevazione.

I predetti mutui devono essere rimborsati ratealmente in un periodo di tempo non inferiore a 10 anni e non superiore a 35 anni. Quest'ultimo termine può essere modificato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per i mutui non ancora stipulati.

I mutui di cui al presente articolo possono essere erogati anche col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati, e, per il caso di mutuo concesso per la costruzione, sempre che il mutuatario abbia già impiegato per l'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti almeno il 25 per cento del costo della costruzione, e lo stato di avanzamento dei lavori sia tale che la spesa occorrente per il loro completamento non superi l'ammontare del mutuo da erogare.

In caso di versamenti rateali, la relativa quietanza potrà risultare da scrittura privata di data certa.

Nel caso che i lavori per i quali è concesso il mutuo siano ritardati o sospesi, gli enti, secondo i criteri di cui all'art. 8 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, possono provvedere alla vendita dell'edificio incompiuto, ovvero curarne il completamento, per alienarlo successivamente.

Gli enti concedono i mutui edilizi previsti da leggi speciali alle modalità e condizioni ivi stabilite, mercé l'impiego delle somme rivenienti dal collocamento delle obbligazioni.

Gli istituti che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati singolarmente con specifica norma di legge ad effettuare anche operazioni di mutuo per la costruzione di case economiche e popolari possono chiedere, con motivata domanda illustrativa del lavoro compiuto, di essere autorizzati ad operare ai sensi delle disposizioni contenute nel presente titolo e di modificare in conseguenza il proprio statuto.

La relativa autorizzazione può essere accordata, previo esame della struttura patrimoniale e dell'organizzazione dell'istituto richiedente, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con lo stesso decreto vengono approvate le occorrenti modifiche statutarie.

Titolo VIII

OPERAZIONI DI CREDITO ALLE OPERE PUBBLICHE

Art. 24.

Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche e integrazioni, concedono i mutui di cui alle predette leggi mercé l'impiego delle somme rivenienti dal collocamento delle obbligazioni, emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Alla costituzione, organizzazione e attività delle medesime sezioni autonome si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, per quanto riguarda le approvazioni statutarie, i poteri delle autorità di vigilanza e la distribuzione degli utili, trovano applicazione le disposizioni del presente decreto.

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Fermo restando che le operazioni di provvista da parte degli enti sul mercato dei titoli a reddito fisso vengono effettuate a far tempo dal 1° febbraio 1976 a norma dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, le disposizioni del presente decreto non si applicano alle operazioni di credito i cui contratti condizionati siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto stesso; operazioni che continueranno ad essere disciplinate dalle leggi anteriori.

Agli enti non si applicano le norme di cui agli articoli dal 2411 al 2420 del codice civile.

Gli enti medesimi potranno operare ai sensi del presente decreto anche in deroga alle proprie norme statutarie e regolamentari.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 15

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1975.

Ricostituzione della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 11, contenente norme per la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici;

Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 814, recante modifiche alla citata legge 11 febbraio 1971, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 21 settembre 1971, contenente il regolamento per il funzionamento della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, il quale dispone che i membri della commissione stessa durano in carica quattro anni;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 22 luglio 1971, concernente la nomina dei componenti di detta commissione per il quadriennio 1971-75;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione dell'organo collegiale anzidetto per il quadriennio 1975-79;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione prevista dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per il quadriennio 1975-79 i signori:

Ferrati dott. Angelo, presidente di sezione della suprema Corte di cassazione;

Proni prof. Giovanni, ordinario di economia e politica agraria;

Lupori prof. Nello, ordinario di economia e politica agraria;

Romagnoli prof. Emilio, ordinario di diritto agrario;

Veneri dott. Renato, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pradella ing. Angelo, direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Perfetti dott. Alvaro, direttore generale delle imposte dirette.

Art. 2.

Il sottosegretario di Stato on. avv. Carlo Felici è delegato a presiedere la commissione suddetta;

Art. 3.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate al dott. Osvaldo Sciamanna, ispettore capo, in servizio presso la Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975
Registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 334

(942)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1975.

Riunione delle sezioni di entomologia e di patologia vegetale dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pisa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che con decreto ministeriale del 15 luglio 1934 sono stati istituiti, ai sensi dell'art. 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987, ed all'art. 6 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, i regi osservatori per le malattie delle piante, con il compito di rendere più efficaci i servizi di difesa dalle malattie delle piante all'interno del territorio nazionale, nonché alla vigilanza di frontiera;

Considerato che con il decreto succitato è stato istituito, fra gli altri, l'osservatorio per le malattie delle piante di Pisa suddiviso in due sezioni: sezione di entomologia e sezione di patologia vegetale;

Ritenuta la necessità, al fine di un più razionale ed organico svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati all'osservatorio, di riunire le sezioni di entomologia e di patologia vegetale dell'osservatorio per le malattie delle piante nell'attuale sede della sezione di entomologia in Pisa;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1975 l'osservatorio per le malattie delle piante di Pisa, sezione entomologia, e l'osservatorio per le malattie delle piante di Pisa, sezione patologia vegetale, sono riuniti in un unico ufficio con sede in Pisa. Lo stesso assume la denominazione di osservatorio per le malattie delle piante di Pisa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1975
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 40

(817)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Nomina del presidente dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, concernente la ricostituzione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del citato ente autonomo;

Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1969, con il quale il dott. Tommaso Panegrossi fu nominato presidente dell'ente medesimo;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quinquennio il prof. Angelo Rambelli è nominato presidente dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro: MARCORA

(814)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto consiglio di amministrazione, scaduto il 2 gennaio 1975;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quinquennio, sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo:

Vita dott. Gaetano, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Mancini dott. Renzo, rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

De Vincentiis dott. Carlo, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cervi dott. Ubaldo, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Grande prof. Domenico, rappresentante dei comuni della provincia de L'Aquila, compresi nel territorio del Parco;

Ciarletta ins. Teodorico, rappresentante dei comuni della provincia de L'Aquila, compresi nel territorio del Parco;

Fazio geom. Mario, rappresentante dei comuni della provincia di Frosinone compresi nel Parco;

Di Cristofano ins. Libero, rappresentante il comune di Pizzone della provincia di Isernia compreso nel Parco;

Simonetta prof. Alberto, titolare della cattedra di anatomia comparata presso l'Università di Camerino e incaricato di biologia generale presso l'Università di Firenze, esperto di zoologia;

D'Errico prof. Pasquale, libero docente in botanica forestale e incaricato di alpicoltura presso l'Università di Bari, quale esperto di botanica;

Colacicchi prof. Roberto, titolare della cattedra di geologia presso l'Università di Perugia, esperto di geologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1975
Registro n. 7 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 173

(815)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Sostituzione di un membro della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1975, con cui è stata costituita la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, prevista dall'art. 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 11, per il quadriennio 1975-79;

Considerato che il dott. Alvaro Perfetti, nominato componente di detta commissione, quale direttore generale delle imposte dirette, ha cessato l'8 luglio 1975 dalla carica di direttore generale delle imposte dirette;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Perfetti, nell'incarico di membro della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, col dott. Eduardo Grassi, nominato direttore generale delle imposte dirette;

Decreta:

Il dott. Eduardo Grassi, direttore generale delle imposte dirette, è nominato membro della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, prevista dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in sostituzione del dott. Alvaro Perfetti.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975
Registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 335

(943)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 6973 in data 16 marzo 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata ricostituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni od enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia composta come segue:

Presidente:

Agresta dott. Vittorio, presidente di sezione della corte di appello di Milano, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Costanza dott. Luigi, consigliere della corte di appello di Milano, designato dal presidente della corte stessa;

Hafner dott.ssa Eleonora, primo dirigente presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano, capo ufficio amministrativo;

Zecca avv. Emilio, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Milano;

Ferrante dott. Francesco, dirigente superiore della ragioneria regionale dello Stato di Milano;

Licandro dott. Alfio, vice prefetto, designato dal prefetto di Milano;

Rossi Alessandro, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Milano della C.G.I.L.;

Ricca Giuseppe, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Milano dalla C.I.S.L.;

Raimoldri Antonio, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Milano dalla U.I.L.

Art. 2.

Il cav. Piero Cossu, primo archivista, in servizio presso detto provveditorato, è nominato segretario della commissione.

E' chiamato a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 la dott.ssa Abruzzese Luciana nata Montali, segretaria del genio civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1975

Il Ministro: Bucalossi

(763)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

Costituzione della riserva naturale « Valle Imperina », in comune di Rivamonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai tiolari dei vari dicasteri, responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli Enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio delle Vette Feltrine, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la zona denominata « Valle Imperina », in comune di Rivamonte (Belluno), della superficie di ha 237, sita ad una altitudine media di m 1250, di cui alla planimetria in scala 1:25.000 allegata al presente decreto, caratterizzata da formazioni boschive naturali, insediamenti floristici originali e fauna di particolare valore;

Rilevato che la riserva naturale in questione, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, ha formato oggetto di indagini e studi di carattere naturalistico e biologico;

Vista la delibera n. 21 in data 2 luglio 1975, a tal fine formulata dal comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ratificato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 1 del 31 luglio 1975;

Decreta:

Art. 1.

La località « Valle Imperina », già indicata nelle premesse, situata in territorio di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in comune di Rivamonte, provincia di Belluno, individuata nella planimetria in scala 1:25.000, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in riserva naturale.

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1975

Il Ministro: Marcora

RISERVA NATURALE VALLE IMPERINA
IN COMUNE DI RIVAMONTE (BL)

scala 1:25'000

(688)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del Comitato per l'edilizia residenziale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975, con il quale è stato costituito il Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.);

Vista la lettera in data 29 dicembre 1975, con la quale l'ing. Mario Consiglio rassegna le dimissioni da membro del suddetto comitato;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto ing. Mario Consiglio;

Visto l'art. 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi ed interventi nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Decreta:

L'avv. Vittorio Tucci è chiamato a far parte del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) quale membro esperto in sostituzione dell'ing. Mario Consiglio.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1073)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1976.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini, in Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corsini di Siena, con effetto dal 1° dicembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 11 aprile 1975 e 12 aprile 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini di Siena, è promulgata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1059)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini, in Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Corsini di Siena, con effetto dal 1° dicembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 11 aprile 1975, 12 aprile 1975 e 17 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini di Siena, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1060)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imatex, in Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imatex, con sede in Avellino, con effetto dal 3 dicembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1974, 8 ottobre 1974, 13 gennaio 1975 e 14 gennaio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imatex, con sede in Avellino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1068)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1976.

Modalità e criteri per l'applicazione del decreto-legge 24 dicembre 1975, n. 686, concernente la distillazione agevolata di mele di produzione 1975.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 24 dicembre 1975, n. 686, concernente la distillazione agevolata di mele di produzione 1975, entrato in vigore il 31 dicembre 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, di detto decreto-legge, bisogna emanare, entro il 29 gennaio 1976, le norme ed i criteri per la sua sollecita attuazione;

Decreta:

Art. 1.

Le associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli, come tali iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che intendano fruire dei benefici previsti dal decreto-legge 24 dicembre 1975, n. 686, devono presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

Sono tempestive le domande inoltrate per raccomandata postale che, spedite entro il predetto termine, pervengano al Ministero successivamente.

Art. 2.

Nelle domande, redatte su carta bollata da L. 700 e firmate dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve essere precisato il quantitativo di mele che, in totale, si prevede di ritirare dal mercato e di avviare alla distillazione per la produzione di alcool a partire dalla data prevista nel decreto-legge e fino al termine consentito dalle norme comunitarie vigenti per le operazioni di ritiro e l'avvio alla distillazione di tale prodotto.

Art. 3.

I ritiri dal mercato e le consegne alle distillerie dei quantitativi di mele per i quali sono richiesti i benefici di cui al precedente art. 1 sono assoggettati alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano dette operazioni.

Per l'accertamento dei quantitativi di mele avviati alla distillazione valgono, ai fini del riconoscimento delle provvidenze suddette, le stesse norme di controllo in vigore riguardanti la materia.

Art. 4.

Il piano di riparto del quantitativo di prodotto ammesso ai benefici, che viene redatto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle domande pervenute dalle associazioni, terrà conto della documentazione comprovante i quantitativi di mele consegnati alle distillerie nel periodo indicato al precedente art. 2.

Nel caso che i quantitativi esposti nelle domande superino complessivamente il limite massimo di quintali stabilito dall'art. 1 del richiamato decreto-legge, verrà determinata, ai fini del riparto, l'eccedenza, espressa in percentuale, dei quantitativi conferiti alle distillerie da tutte le associazioni interessate, rispetto al predetto limite massimo.

La riduzione, nei confronti delle singole associazioni, viene effettuata applicando, ai quantitativi effettivamente conferiti per la distillazione, la percentuale determinata nel modo indicato nel comma precedente.

Art. 5.

Il parametro per la determinazione del valore del compenso integrativo spettante alle associazioni di produttori per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie per la produzione di alcool ed ammesso ai benefici, è determinato in litri 4, 50 di resa in alcool per ciascun quintale di mele, con un compenso integrativo pari a L. 13,40 per chilogrammo.

Art. 6.

Il pagamento del compenso integrativo a favore delle associazioni interessate viene effettuato sulla base della documentazione, acquisita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, consistente nella certificazione comprovante il quantitativo di mele che, ritirato dal mercato nel periodo indicato nell'art. 2 del presente decreto, risulti consegnato alle distillerie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia « Stella bianca », in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 27 dicembre 1967, rep. numero 11049, reg. soc. n. 5805;

2) società cooperativa edilizia « L'Alba », in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Palumbo in data 1° marzo 1961, repertorio n. 37410, reg. soc. n. 1890;

3) società cooperativa agricola « Alleanza cooperativa allevatori », in Lecce, costituita per rogito Erroi in data 12 luglio 1961, rep. n. 62233, reg. soc. n. 2266;

4) società cooperativa edilizia « Soraya », in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 2 marzo 1964, rep. n. 8972, reg. società n. 2537;

5) società cooperativa agricola « Allevatori bovini adriatica salentina », in Capranica di Lecce (Lecce), costituita per rogito Salomi in data 21 luglio 1961, rep. n. 39899;

6) società cooperativa agricola « Alleanza cooperativa olivicultori », in Carpignano Salentino, fraz. Serrano (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 27 aprile 1963, rep. n. 6906, reg. soc. n. 2442;

7) società cooperativa edilizia « San Giovanni », in Casarano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 5 marzo 1963, rep. n. 25467, reg. soc. n. 2426;

8) società cooperativa edilizia « Casa nostra », in Casarano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 19 febbraio 1963, rep. n. 25328, reg. soc. n. 2463;

9) società cooperativa di consumo « Società cooperativa di consumo agricola e del lavoro », in Galatone (Lecce), costituita per rogito Cataldo in data 5 maggio 1945, rep. n. 18515;

10) società cooperativa agricola « Cooperativa enologica dei vini pregiati salentini », in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Pellegrino in data 9 marzo 1961, rep. n. 14937, reg. società n. 2232;

11) società cooperativa agricola « Oleificio fra produttori agricoli », in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Pellegrino in data 9 marzo 1961, rep. n. 14938, reg. soc. n. 2231;

12) società cooperativa agricola « Fra coltivatori e produttori agricoli di Melissano S. Antonio », in Melissano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 10 dicembre 1958, rep. numero 14754, reg. soc. n. 2142;

13) società cooperativa agricola « Agricoltori salentini riuniti », in Nardò (Lecce), costituita per rogito Megha in data 6 novembre 1961, rep. n. 20859/5741, reg. soc. n. 2185;

14) società cooperativa agricola « San Sebastiano tra coltivatori diretti e produttori agricoli di Racale », in Racale (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 26 gennaio 1959, rep. numero 15084, reg. soc. n. 2185;

15) società cooperativa agricola « Fra produttori agricoli - Racale », in Racale (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 20 luglio 1956, rep. n. 8283, reg. soc. n. 1997;

16) società cooperativa agricola « Fattoria Monaci », già « Cantina sociale di Guagnano », in fattoria Monaci in Salice Salentina (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 21 giugno 1960, rep. n. 30139, reg. soc. n. 2208;

17) società cooperativa agricola « San Martino fra coltivatori diretti e produttori agricoli », in Taviano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 6 novembre 1959, rep. n. 17071, registro soc. n. 2186;

18) società cooperativa agricola « Fra coltivatori diretti e produttori agricoli », in Tuglie (Lecce), costituita per rogito Placì in data 5 dicembre 1958, rep. n. 7080, reg. soc. n. 2158;

19) società cooperativa mista « San Cosimo e Damiano », in Ugento (Lecce), costituita per rogito Padaci in data 23 agosto 1964, rep. n. 10552, reg. soc. n. 2525;

20) società cooperativa di produzione e lavoro « Per la costruzione di loculi ad uso perpetuo nel cimitero di Vernole », in Vernole (Lecce), costituita per rogito Tafuri in data 24 maggio 1965, rep. n. 4293, reg. soc. n. 2569;

21) società cooperativa di produzione e lavoro « S. Severina », in Pisignano di Vernole (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 3 dicembre 1966, rep. n. 79443, reg. società n. 2611;

22) società cooperativa edilizia « Fra impiegati della S.A.V.I.P. - Valigeria italiana », in Perugia, costituita per rogito Biavati in data 25 giugno 1957, rep. n. 43859, reg. soc. n. 2431;

23) società cooperativa agricola « Cooperativa orvietana dei lavoratori agricoli », in Orvieto (Terni), costituita per rogito Anselmi in data 26 dicembre 1944, rep. n. 393, reg. soc. n. 67;

24) società cooperativa edilizia « S. Barbara », in Terni, costituita per rogito Federici in data 6 giugno 1957, rep. n. 36924, reg. soc. n. 886;

25) società cooperativa edilizia « Terraglio fra magistrati e cancellieri », in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 16 novembre 1962, rep. n. 11051, reg. soc. n. 8362;

26) società cooperativa edilizia « Stella alpina fra dipendenti dell'Ente per l'energia elettrica - E.N.E.L. », in Belluno, costituita per rogito Soccal in data 7 maggio 1965, rep. n. 29555, reg. soc. n. 1522;

27) società cooperativa agricola « Latteria turnaria di Podenzoi di Castellavazzo », in Podenzoi frazione di Castellavazzo (Belluno), costituita per rogito Gerardis in data 22 maggio 1955, rep. n. 5666/3495, reg. soc. n. 1252;

28) società cooperativa agricola « Concordia San Marcello », in Campodarsego (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 6 maggio 1965, rep. n. 15370, reg. soc. n. 5890;

29) società cooperativa agricola « Commissionaria mugnai di Treviso », in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 18 gennaio 1966, rep. n. 26915, reg. soc. n. 4622;

30) società cooperativa mista « Società operaia di mutuo soccorso Giuseppe Garibaldi », in Treviso, costituita per rogito Scarpa in data 3 gennaio 1959, rep. n. 1018, reg. soc. n. 3306;

31) società cooperativa « Trasporto per l'esercizio di automezzi pubblici », in Treviso, costituita per rogito Girardi in data 25 gennaio 1966, rep. n. 8882, reg. soc. n. 4532;

32) società cooperativa agricola « Del Sile », in Morgano (Treviso), costituita per rogito Galanti in data 20 settembre 1961, rep. n. 27903, reg. soc. n. 3739;

33) società cooperativa agricola « S. Daniele », in Povegliano (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 11 aprile 1961, rep. n. 3076, reg. soc. n. 3672;

34) società cooperativa agricola « Stalla sociale di Sambughè di Preganziol », in Sambughè di Preganziol (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 20 febbraio 1968, rep. numero 26600, reg. soc. n. 5014;

35) società cooperativa di produzione e lavoro « La Fedele », in Verona, costituita per rogito Anzi in data 20 dicembre 1968, rep. n. 12023, reg. soc. n. 606;

36) società cooperativa di produzione e lavoro « La Vittoriosa », in Verona frazione San Massimo, costituita per rogito Anzi in data 9 dicembre 1968, rep. n. 11984, reg. soc. n. 6062;

37) società cooperativa di produzione e lavoro « Sirena », in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 19 novembre 1968, rep. n. 117016, reg. soc. n. 6055;

38) società cooperativa di produzione e lavoro « Ciclamino », in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 21 ottobre 1966, rep. n. 92607, reg. soc. n. 5639;

39) società cooperativa di produzione e lavoro « Colorita », in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 20 ottobre 1965, rep. n. 82146, reg. soc. n. 5516;

40) società cooperativa edilizia « Stella », in Verona, costituita per rogito Castagna in data 10 marzo 1965, rep. n. 40577, reg. soc. n. 5374;

41) società cooperativa agricola « Caseificio sociale di Caprino Veronese », in Caprino Veronese (Verona), costituita per rogito Innocenzi in data 8 novembre 1953, rep. n. 19/5, registro soc. n. 3545;

42) società cooperativa agricola « Di Braga », in Caprino Veronese frazione Braga (Verona), costituita per rogito Innocenzi in data 4 marzo 1965, rep. n. 8339, reg. soc. n. 5382;

43) società cooperativa di produzione e lavoro « Ferrara di Monte Baldo », in Ferrara di Monte Baldo (Verona), costituita per rogito Innocenzi in data 31 agosto 1957, rep. n. 1789, registro soc. n. 4064;

44) società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Pastello », in Fumane frazione Cavalo (Verona), costituita per rogito Colozza in data 26 aprile 1956, rep. n. 9743, reg. soc. n. 3914;

45) società cooperativa di produzione e lavoro « Vittoria », in Legnago (Verona), costituita per rogito Mastrogiovanni in data 28 gennaio 1960, rep. n. 2452, reg. soc. n. 4344;

46) società cooperativa di produzione e lavoro « Unione lavoratori e artigiani », in Minerbe (Verona), costituita per rogito Alberti in data 24 gennaio 1952, rep. n. 9624, reg. soc. n. 3282;

47) società cooperativa agricola « A.C.L.I. S. Lucia di Pescantina », in S. Lucia di Pescantina (Verona), costituita per rogito Cracco Giordano in data 26 gennaio 1962, rep. n. 5496/585, reg. soc. n. 4686;

48) società cooperativa di produzione e lavoro « Sabrina », in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Anzi in data 10 aprile 1969, rep. n. 12282, reg. soc. n 6173;

49) società cooperativa edilizia « Bono Evento », in S. Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Castagna in data 9 giugno 1960, rep. n. 17253, reg. soc. n. 4405;

50) società cooperativa di consumo « La Spiga », in S. Pietro Di Morubio frazione Bonavicina (Verona), costituita per rogito Cavaliere in data 16 novembre 1945, rep. n. 17296, registro soc. n. 2177;

51) società cooperativa edilizia « La Speranza », in Vicenza, costituita per rogito Valmarana in data 28 marzo 1962, rep. numero 27190, reg. soc. n. 3568;

52) società cooperativa edilizia « La pace universale », in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 6 dicembre 1963, rep. n. 15506, reg soc. n. 4005;

53) società cooperativa agricola « Consorzio pollicoltori dell'Altipiano di Asiago », in Asiago (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 20 gennaio 1962, rep. n. 17439, reg. soc. n. 487;

54) società cooperativa edilizia « Fra lavoratori San Giovanni Battista - Caldogno », in Caldogno (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 21 settembre 1964, rep. n. 17236, registro soc. n. 4130;

55) società cooperativa di produzione e lavoro « Ancia - Alleanza nazionale tra cooperative industriali ed artigiane - Società coop. a r.l. », in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 14 dicembre 1960, rep. n. 35524, reg. soc. n. 13592.

(696)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica montana interregionale del Pollino, in Mormanno

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1975, n. 39420, è stato approvato integralmente il testo dello statuto consortile del consorzio interregionale di bonifica montana del Pollino, in Mormanno (Cosenza) ed ufficio distaccato in Chiaromonte (Potenza), deliberato dal commissario ministeriale del consorzio suddetto in data 30 aprile 1975 e 2 settembre 1975.

(713)

Costituzione del consorzio irriguo di miglioramento fondiario Rivo Val, in Nus, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1975, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 61, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio irriguo di miglioramento fondiario Rivo Val, in Nus (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Presidente:
Deval Ferruccio.

Vice presidente:
Chapellu Andrea.

Membri:
Arlian Pierino;
Brulard Pietro;
Chapellu Giusto;
Colle Albino;
Favre Giuseppe;
Nossen Gennaio;
Vittaz Pietro.

(714)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Media dei titoli del 27 gennaio 1976

Rendita 5 % 1935	97,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,875
» 5 % (Ricostruzione)	97,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,825
» 5 % (Città di Trieste)	93,150
» 5 % (Beni esteri)	91,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,725
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,575
» poliennali 7 % 1978	95,875
» » 9 % 1979	98,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ad accettare una somma

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 20 novembre 1975, il presidente *pro-tempore* della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, sig. Angelo Marino, viene autorizzato ad accettare la somma di L. 10.000.000 disposta dal cav. Vincenzo Lagioia, per istituire, con la rendita relativa, una borsa di studio per studenti che si laureino nella facoltà di economia e commercio svolgendo la migliore tesi su problemi interessanti l'economia di terra di Bari.

(1079)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 12 Industria, foglio n. 332, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Tarsi Fosco avverso la delibera n. 112, in data 16 luglio 1971, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere il riconoscimento di una anzianità di ruolo di anni 3, ai sensi della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

(772)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bolano

Con decreto 29 luglio 1975, n. 613/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in destra del fiume Magra in comune di Bolano (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappale 461 della superficie di mq 12225 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 21 gennaio 1975 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(701)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Milano

Con decreto 7 giugno 1975, n. 511/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati dell'ex alveo del torrente Seveso in comune di Milano, segnati nel catasto del comune medesimo ai fogli 75, 77, 100, 101, 140, 141, mappali vari della superficie complessiva di mq 18906 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 12 aprile 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(703)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Villabartolomea

Con decreto 14 maggio 1975, n. 394, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Villabartolomea (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. III mappali 68/*a* (mq 7900) e 56 (mq 10110); al foglio VII mappali 2 (mq 6840) e 9 (mq 4300); al foglio VIII mappale 291 (mq 4800) della superficie complessiva di mq 33950 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 15 dicembre 1965 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(704)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Seriate

Con decreto 14 maggio 1975, n. 232, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Serio in comune di Seriate (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 8/9 mappali 4084 (mq 85820); 4085 (mq 80); 4086 (mq 440); 4087 (mq 50); 4088 (mq 12) e 4089 (mq 25) della superficie complessiva di mq 86427 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 dicembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(702)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fiumara di Muro

Con decreto 29 luglio 1975, n. 611/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Musarrà in comune di Fiumara di Muro (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7 particella 7 1/2 della superficie di mq 1100 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 luglio 1965 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(706)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Moncalieri

Con decreto 26 luglio 1975, n. 554/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del rio Rotassa in comune di Moncalieri (Torino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 54 particelle 234/*b*-235/*b*-236/*b*-255/*b*-237/*b*-238-256-239-70/*d* ed al foglio 55 particelle 10/*b*-21-139 e 28/*b* della superficie complessiva di mq 411 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'11 febbraio 1974 in scala 1:1500 dall'ufficio tecnico erariale di Torino; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(709)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Afilan dell'impresa Sipcam, in Milano

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Afilan, concessa all'impresa Sipcam di Milano con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970

(1080)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Calcedonia »

Con decreto 30 dicembre 1975, n. 1561, la S.n.c. di Massaini e Fochi « Fonte di Calcedonia » in Stia (Arezzo), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Calcedonia » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di mezzo litro, un litro, un litro e mezzo e due litri.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(1081)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di San Giovanni in Persiceto

Con deliberazione della giunta regionale 28 novembre 1975, n. 3916 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 6151/6036 nella seduta del 22 dicembre 1975), è stato approvato il nuovo piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 19 luglio 1974, n. 169.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(775)

Approvazione del piano delle zone da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 21 novembre 1975, n. 3864 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 6049/5932 nella seduta del 16 dicembre 1975) è stato approvato il piano insediamenti produttivi del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 ottobre 1974, n. 405.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(776)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte I, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1976, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto i seguenti posti:

Ministero delle finanze:

Direzione generale affari generali e del personale (catasto):

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali posti 2

Amministrazione dei monopoli di Stato - Direzione generale per i servizi degli affari generali e del personale - Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

a) branca « coltivazioni tabacchi » (per laureati in scienze agrarie in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) . » 1

b) branca « manifatture tabacchi » (per laureati in ingegneria civile e meccanica o elettrotecnica, in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) . » 1

c) branca « sali e chinino » (per laureati in ingegneria civile e meccanica o elettrotecnica o chimica mineraria o laureati in chimica industriale in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) » 1

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (dogane) . . » 1

Ministero di grazia e giustizia:

Ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di « Clinica delle malattie nervose e mentali » o « Psicologia sperimentale » posti 2

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Direzione generale - Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, allegato 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 1972) . posti 2

Ruolo organico della carriera direttiva personale tecnico trasporti (tabella *D*, allegato 1 al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) . . » 1

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Direzione generale delle antichità e belle arti per la diffusione della cultura - carriera direttiva posti 2

Ministero della sanità:

Carriera direttiva medici posti 13

Carriera direttiva veterinari . . . . » 1

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Carriera direttiva amministrazione centrale . posti 2

Ingegneri - carriera direttiva tecnica corpo delle miniere . . » 2

Carriera direttiva capo ufficio statistica UU.PP.I.C.A. » 1

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - carriera direttiva tecnica . posti 1

Ministero dei lavori pubblici:

Ingegneri genio civile qualifica iniziale in prova . posti 9

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle amministrazioni sopra indicate saranno pubblicate entro il corrente mese di gennaio saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno 5 anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 e presso cattedre dichiarate affini ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate

Quando il concorso prevede anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 700 e corredate dai documenti di cui ai numeri 1 e 2, oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

Roma, addì 28 gennaio 1976

Il Ministro: MALFATTI

(1200)

Modificazioni alla data di decorrenza del godimento degli assegni biennali nazionali di formazione scientifica e didattica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'università;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, registrato l'8 aprile 1974 concernente il regolamento per l'assegnazione di tremila assegni biennali di formazione scientifica e didattica e successive modificazioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974 e decreto ministeriale 14 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1974, concernente il bando per il concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica, contingente 1974-75, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1974, concernente la fissazione della data di inizio del godimento dell'assegno da parte dei vincitori del concorso nazionale di cui al precitato decreto del 20 luglio 1974 al 1° novembre 1975;

Considerato che sono tutt'ora in fase di espletamento i lavori delle commissioni di tutte le facoltà per l'attribuzione dei sopra indicati millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica e che non è possibile per ragioni tecniche fissare un termine a detti lavori;

Decreta:

L'art. 13 del menzionato decreto ministeriale 20 luglio 1974 e l'art. 1 del citato decreto ministeriale 21 novembre 1974 sono modificati nel senso che il godimento dell'assegno avrà inizio dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso in questione da parte del Ministro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1975
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 74

(1201)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 24 gennaio 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1975, avranno luogo in Roma, nei giorni 8 e 9 marzo 1976, presso la biblioteca nazionale centrale, viale Castro Pretorio, con inzio alle ore 8 (decreto ministeriale 22 gennaio 1976).

Le suddette prove si svolgeranno nel seguente ordine:

8 marzo 1976: svolgimento di un tema di storia della cultura italiana;

9 marzo 1976: traduzione, a scelta del candidato, di un brano narrativo di senso compiuto, con l'aiuto del dizionario, dal greco o dal latino, ovvero, senza l'aiuto del dizionario, dal francese o dall'inglese o dal tedesco.

(1004)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Verona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Verona;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Verona, nell'ordine appresso indicato:

1. Imperato dott. Ettore .	punti	107,58 su 150
2. Nuzzi dott. Saverio	»	105,50 » »
3. Bay dott. Piero .	»	92,03 » »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

p. *Il Ministro:* LA PENNA

(1005)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 5, foglio n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Campania;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Tatavitto dott. Pietro, dirigente superiore.

Membri:

Russo dott. Vincenzo, primo dirigente;
Piscopo dott. Antonio, primo dirigente;
D'Angelo dott. Biagio, primo dirigente;
Iannaccone dott. Antonio, primo dirigente.

Segretario:

Bello dott. Giuseppe, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1975

p. *Il Ministro:* DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 385

(831)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta il 4 maggio 1973, n. 1731;

Visto il provvedimento n. 8, prot. n. 10662 in data 10 marzo 1975, dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto consorziale vacante al 30 novembre 1974 in provincia di La Spezia.

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di La Spezia;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di La Spezia, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Telese dott. Agostino, dirigente d'ufficio in servizio presso il comitato regionale di controllo di La Spezia.

Componenti:

Biagini dott. Alfredo, dirigente d'ufficio in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia;

Monti prof. Franco, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof Giovanni, docente di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Mori dott. Antonio, dirigente l'ufficio veterinario provinciale di Savona;

Secco dott. Bruno, veterinario condotto del comune di Follo (La Spezia).

Segretario:

Gabrielli Maria Grazia in Castellini, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di La Spezia, via XX Settembre, 68.

Il presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di La Spezia, all'albo pretorio della prefettura di La Spezia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 28 novembre 1975

Il presidente: CAROSSINO

(833)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento n 2 in data 28 febbraio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 25 in data 3 luglio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 26 in data 3 luglio 1975, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche messe a concorso;

Vista la comunicazione n. 10790 in data 5 novembre 1975 del comune di Albisola Superiore relativa alle dimissioni di medico condotto con decorrenza 31 ottobre 1975 del precedente assegnatario della sede dott. Giovanni Vassura;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta al candidato idoneo che segue in graduatoria secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione;

Visto il secondo comma dell'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

Il dott. Pongiglione Carlo, secondo l'ordine di graduatoria e preferenza, è dichiarato vincitore della condotta medica di Albisola Superiore.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dello ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune interessato.

Genova, addì 17 dicembre 1975

L'assessore: DOSIO

(727)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Ravenna

Con decreto 18 dicembre 1975, n. 3265, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle seguenti farmacie vacanti o di nuova istituzione nei comuni della provincia di Ravenna:

1) Ravenna, frazione Porto Fuori (di nuova istituzione): tassa di concessione e indennità di avviamento di legge;

2) Bagnacavallo, frazione Traversara (non di nuova istituzione): tassa concessione di legge; indennità di avviamento non dovuta;

3) Brisighella, frazione Marzeno (non di nuova istituzione): tassa di concessione e indennità di avviamento di legge;

4) Faenza, frazione Reda (non di nuova istituzione): tassa di concessione e indennità di avviamento di legge.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è fissato per le ore 12 del 31 marzo 1976.

Il medico provinciale f.f.: CENNI

(728)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacante nel comune di Pescara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 580 del 30 giugno 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Pescara;

Visto il proprio decreto n. 116 del 15 febbraio 1974, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 964 del 24 ottobre 1972, concernente l'ammissione dei candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice circa l'espletamento del concorso e la formulazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge della regione Abruzzo 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a due posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Pescara:

1. Buccella Raffaele	punti 73,175	su 120
2. Bellafante Tommaso	» 62,060	»
3. Di Lullo Piero Antonio	» 60,924	»
4. Terranova Giuseppe	» 56,474	»
5. Angeli Angelo	» 55,168	»
6. Minelli Pierluigi	» 52,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi della regione Abruzzo, dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, della prefettura di Pescara e del comune di Pescara.

Pescara, addì 6 novembre 1975

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 869, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Pescara;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge della regione Abruzzo 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

I dottori Buccella Raffaele e Bellafante Tommaso, sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso a due posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi della regione Abruzzo, dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, della prefettura di Pescara e del comune di Pescara.

Pescara, addì 6 novembre 1975

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(729)

OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vimercate (Milano), via C. Battisti, 23 - tel. 667751.

(1206)

OSPEDALE «SS. BENEDETTO E GELTRUDE» DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 dicembre 1975, n. 355, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuggiono (Milano) - tel. 974561.

(1108)

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia presso l'istituto «Rizzoli», in Bologna;

un posto di assistente della divisione di chirurgia ortopedico traumatologica presso gli istituti elioterapici «Codivilla Putti», in Cortina d'Ampezzo (Belluno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna, via Putti, 17.

(1109)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 27 novembre 1975, numeri 956 e 957, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio del laboratorio di analisi chimico-cliniche presso il policlinico;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena, via del Pozzo, 71 (Policlinico).

(1110)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 25 novembre 1975, n. 480, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto-dirigente di dermatologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di chirurgia generale;
tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
tre posti di assistente di urologia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di neurologia;
tre posti di assistente di pronto soccorso;
due posti di assistente del servizio di dialisi;
un posto di assistente di centro trasfusionale;
un posto di assistente dietologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro - tel. 31091-2-3-4-5.

(1052)

OSPEDALE «S. ANTONIO ABATE» DI SASSOFERRATO

Concorso ad un posto di assistente del gabinetto di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del gabinetto di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona) - tel. 0732/9219.

(1106)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona) - tel. 0732/9219.

(1107)

OSPEDALE INTERCOMUNALE «BASTASINI» DI QUISTELLO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 dicembre 1975, n. 169, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Quistello (Mantova) - tel. 0376/618251.

(1116)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 giugno 1975, n. 173 e della deliberazione presidenziale 26 luglio 1975, n. 68, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ferentino (Frosinone), via Porta Maggiore - tel. 34005.

(1117)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI «G. RUMMO» DI BENEVENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 dicembre 1975, n. 758, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
tre posti di assistente della sezione di medicina d'urgenza;
un posto di assistente della sezione di cardiologia;
un posto di assistente della sezione di malattie infettive;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Benevento, via dell'Angelo.

(1166)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. **41.**

Costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell'approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

La presente legge in armonia con l'art. 6, comma 8, dello statuto e degli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, intende consentire lo sviluppo di organizzazioni a base associativa sia tra le imprese commerciali del settore distributivo sia tra le cooperative di consumo, attraverso una concentrazione dei punti di vendita e un aumento delle dimensioni medie degli esercizi.

La legge inoltre intende favorire lo sviluppo dell'associazionismo economico anche nella fase dell'approvvigionamento delle merci.

Per quanto attiene alla fase dell'approvvigionamento delle merci la presente legge intende favorire anche l'associazionismo tra le imprese commerciali e tra gli operatori turistici che si approvvigionano direttamente dalle cooperative di produzione, trasformazione operanti nella Regione.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per finanziare la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'attività commerciale e al deposito delle merci, ivi compresa l'acquisizione, il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento delle attrezzature fisse o mobili relative sia agli impianti di vendita sia al deposito della merce.

Gli interventi finanziari hanno carattere straordinario e integrativo rispetto alle agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire dei contributi di cui al precedente art. 1:

a) gli esercenti il commercio al dettaglio che in qualsiasi forma si associno o siano già associati per la gestione in comune di un nuovo e più efficiente punto di vendita al dettaglio;

b) le cooperative di consumo già operanti che procedono alla ristrutturazione della propria rete di vendita e le cooperative di consumo già costituite o di futura costituzione, aventi tutte come attività l'esercizio del commercio al dettaglio, che procedono a nuovi insediamenti con caratteristiche funzionali alla moderna distribuzione;

c) i gruppi di acquisto tra esercenti il commercio al dettaglio e tra operatori turistici costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria, o che si costituiscono successivamente, aventi quale attività primaria l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate.

Art. 3.

Misure dei contributi e iniziative ammesse a contributo

Ai soggetti di cui all'art. 2 i contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 1.

Relativamente ai soggetti di cui all'articolo precedente lettera *c*) possono essere finanziati solo i programmi relativi alle attività comuni e non quelli interessanti ciascuna singola impresa aderente.

Art. 4.

Requisiti dei soggetti beneficiari

Per quanto attiene agli esercenti di cui all'art. 2, lettera *a*), l'ammissione al contributo è subordinata alla iscrizione degli stessi al registro di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La concessione di contributi per i predetti soggetti è subordinata alla condizione che l'attuazione della forma associativa importi la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita, secondo quanto previsto all'art. 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Per i beneficiari di cui al citato art. 2, lettera *b*), l'ammissione al contributo è subordinata alla iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione e alla presentazione di una dichiarazione dell'ufficio provinciale del lavoro attestante che la cooperativa svolge effettivamente l'attività sociale e statutaria.

Per i soggetti di cui al predetto art. 2, lettera *c*), l'ammissione al contributo è subordinata alla condizione che gli aderenti alle diverse forme di commercio associato siano tutti in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Criteri di priorità

Costituisce ragione di priorità per l'accoglimento delle domande la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) che l'esercizio per il quale si chiede il contributo ponga in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti all'art. 2 del decreto ministeriale 30 agosto 1971;

b) che il programma proposto comporti l'apertura del nuovo esercizio in zone considerate preferenziali dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita e la chiusura di esercizi in zone caratterizzate da saturazione merceologica;

c) che si realizzi comunque la chiusura di esercizi al fine di consentire l'apertura di un nuovo punto di vendita efficiente.

Art. 6.

Modalità per la concessione di contributi

La domanda diretta a ottenere il contributo di cui alla presente legge dovrà essere trasmessa al sindaco del comune ove è prevista la realizzazione delle iniziative e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

b) dichiarazione attestante le caratteristiche dell'esercizio, le superfici destinate alla vendita, al deposito e alle altre attività complementari e inoltre le aree destinate al parcheggio, le aree libere e gli accessi per i clienti e per le merci; della fedeltà di quanto attestato nella dichiarazione è responsabile il richiedente;

c) relazione ed elaborati sull'attività dell'esercizio e preventivo di spesa nonchè ogni altro documento atto a individuare il diritto di priorità nell'ammissione al contributo secondo quanto disposto dal precedente articolo della presente legge.

Quanto ai richiedenti di cui all'art. 2, lettera *a*), essi devono inoltre allegare una dichiarazione sulle ditte, la superficie di vendita e dei generi trattati negli esercizi, di cui sono titolari, destinati alla chiusura, secondo l'art. 29 della legge 11 giugno 1972, n. 426.

Quanto ai richiedenti di cui all'art. 2, lettera *b*), essi devono invece allegare una relazione illustrativa sulla rispondenza dell'iniziativa ai fini dell'espletamento dei servizi sociali.

Quanto ai richiedenti di cui all'art. 2, lettera *c*), essi devono altresì allegare una dichiarazione sulla sede, la superficie di vendita e i generi trattati negli esercizi di cui sono titolari gli aderenti.

Copia della domanda con la relativa documentazione deve essere trasmessa per conoscenza anche al presidente della giunta regionale.

I sindaci dei comuni trasmettono, entro 60 giorni dalla ricezione al presidente della giunta, le domande ricevute, la documentazione allegata, nonchè il parere del comune sulla confor-

mità dell'iniziativa ai piani commerciali e, in mancanza di essi, agli strumenti urbanistici vigenti e alle previsoni di eventuali piani del traffico.

Il termine di 60 giorni di cui al comma precedente è perentorio; il mancato adempimento nel termine previsto autorizza la Regione a precedere direttamente, tramite il proprio servizio urbanistico, al censimento dei dati utili ai fini istruttori.

Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre 1975.

Esse potranno riguardare investimenti la cui attuazione deve avere ancora inizio o che abbia avuto inizio nel periodo di tempo precedente non superiore a un anno dalla presentazione della domanda.

Art. 7.

Graduatoria delle richieste

Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, di cui all'art. 6, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la concessione dei contributi determinando le condizioni alle quali è subordinata la stessa e fissa i termini per l'esecuzione degli interventi.

La delibera della giunta regionale viene pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'erogazione del contributo è effettuata dietro accertamento d'ufficio sulla:

1) osservanza dell'azienda delle norme contenute nella legislazione anti-infortunistica;

2) applicazione dei contratti di lavoro in vigore e l'avvenuta regolare corresponsione dei salari.

Art. 8.

Liquidazione dei contributi

La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento da effettuarsi dai servizi tecnici dell'assessorato competente.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso in base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto con deliberazione della giunta regionale in misura proporzionale alla spesa accertata.

I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge, devono produrre documentazione rilasciata dal sindaco, competente per territorio, comprovante la chiusura degli esercizi, nonchè la restituzione delle relative autorizzazioni.

In caso di mancata attuazione della iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 9.

La legge regionale 28 agosto 1973, n. 24 è abrogata.

Il cap. 1113301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 è soppresso.

Art. 10.

Finanziamento della legge

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, quarto comma, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di L. 400.000.000.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente, sono stanziate, per l'anno 1975, a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II — Spese di investimento — dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione « Concessione di contributi in conto capitale per favorire lo sviluppo di forme associative fra piccole e medie imprese commerciali sia nella fase dell'approvvigionamento delle merci sia nella fase di vendita delle stesse » e con la dotazione di L. 400.000.000.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti pari a L. 400.000.000 per l'anno 1975 si provvede nel modo che segue:

quanto a L. 50.000.000 mediante l'utilizzazione della disponibilità derivante dalla cessazione, dall'anno 1975, degli oneri recati dalla legge regionale 28 agosto 1973, n. 24;

quanto a L. 350.000.000, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del cap. 2147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Spese in conto capitale.

La giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 i capitoli di cui al secondo comma del presente articolo mediante atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni con la denominazione e la dotazione sopra indicate.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 maggio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 42.
Celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, nella ricorrenza del centenario della nascita di Luigi Einaudi e al fine di onorarne la figura e celebrarne l'opera, promuove un programma ufficiale di iniziative con lo scopo di approfondire l'apporto del pensiero e della opera dello statista scomparso alla vita politica, al progresso economico, sociale e civile del nostro paese, con particolare riferimento ai temi dello Stato, dell'Europa, delle regioni, delle autonomie locali, dell'economia e della finanza pubblica.

Art. 2.

Per la diffusione e attuazione del programma di cui al precedente articolo, è costituito un « Comitato regionale per la celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi ».

Spettano al consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei componenti il comitato.

Del comitato farà parte il presidente della fondazione Einaudi di Torino, presso la quale è depositato il patrimonio bibliografico e archivistico dello statista.

Il presidente della Regione, o un suo delegato presiede il comitato.

Il comitato resta in vita per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle finalità della presente legge.

Art. 3.

Spetta in particolare al comitato:

a) promuovere ricerche e pubblicazioni sul pensiero e la opera di Luigi Einaudi con particolare riferimento ai temi dell'Europa, dello Stato, delle regioni, delle autonomie locali, dell'economia e della finanza pubblica;

b) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna e compatibile con l'ammontare del finanziamento concesso dalla legge.

Spetta, infine, al comitato chiedere ai competenti organi regionali l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative dallo stesso approvate.

Art. 4.

Per la realizzazione delle iniziative, di cui alla presente legge, è stanziata la somma di L. 5.000.000.

Le somme occorrenti per le celebrazioni di cui alla presente legge sono stanziate, per l'anno 1975, a carico di apposito capitolo, da istituirsi nel titolo I — Spese correnti — dello

stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione « Celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi » e con la dotazione di L. 5.000.000.

Alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione per L. 5.000.000 del cap. 1144001 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ».

La giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 il capitolo di cui al comma secondo mediante proprio atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni con la denominazione e la dotazione sopraindicate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 maggio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 43.
Istituzione albo regionale delle pro-loco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce le associazioni « pro-loco » quali organismi di promozione dell'attività turistica di base, che, essenzialmente, si concreta in attività di:

a) iniziative volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle località e delle risorse turistiche locali e la conservazione dei beni ambientali e culturali;

b) iniziative atte a richiamare ospiti e a migliorarne le condizioni di soggiorno;

c) assistenza e informazioni ai turisti;

d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.

Art. 2.

In attuazione di quanto previsto all'art. 1 è istituito presso la giunta regionale delle Marche l'albo regionale delle associazioni « pro-loco ».

L'iscrizione è effettuata con decreto del presidente della Regione previa conforme deliberazione della giunta regionale.

L'albo regionale delle associazioni pro-loco è pubblicato allo inizio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Per l'iscrizione all'albo debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che sia intervenuto parere motivato del consiglio comunale e dell'ente provinciale per il turismo;

b) che la località dove viene istituita la pro-loco possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o tradizionali nel settore dell'artigianato tipico atte a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

c) che la costituzione della pro-loco sia avvenuta con atto pubblico e che siano state promosse le procedure previste dal codice civile per il riconoscimento della personalità giuridica;

d) che lo statuto della pro-loco sia uniformato ai principi di democraticità e preveda nel consiglio direttivo anche un rappresentante della rispettiva amministrazione comunale;

e) che nella stessa località non operi l'azienda autonoma di cura e soggiorno o non esista altra pro-loco riconosciuta ai sensi della presente legge.

Art. 4.

La pro-loco interessata all'iscrizione all'albo regionale deve presentare apposita domanda al presidente della giunta regionale, corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e Statuto;

b) parere motivato del consiglio comunale e dell'Ept territorialmente competente.

Art. 5.

L'iscrizione all'albo è condizione per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle pro-loco in seno al consiglio di amministrazione dell'ente provinciale turismo competente per territorio.

La designazione è effettuata dall'assemblea dei presidenti delle pro-loco della rispettiva provincia convocata dall'Unione nazionale delle pro-loco;

b) accedere ai contributi della Regione e degli enti turistici sub-regionali;

c) effettuare manifestazioni cui concorrano, anche finanziariamente, la Regione e gli enti turistici sub-regionali.

Art. 6.

La giunta regionale effettua annualmente la revisione delle iscrizioni all'albo regionale.

Art. 7.

Per poter accedere ai contributi regionali, all'inizio di ogni esercizio, le pro-loco iscritte all'albo formulano programmi annuali di attività con l'indicazione della relativa spesa.

I programmi di cui al comma precedente sono presentati all'ente provinciale turismo competente per territorio che li trasmette con proprio parere alla Regione.

Le pro-loco che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono alla giunta il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso si riferisce.

Art. 8.

Le pro-loco iscritte all'albo nazionale sono iscritte a quello regionale su domanda da presentare alla Regione, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Resta fermo l'obbligo di promuovere le procedure di cui alla lettera *c*) dell'art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 maggio 1975

TIBERI

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1975, n. 44.
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, concernente tutela e valorizzazione dei beni culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 27 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio regionale, sentito il parere della consulta regionale per i beni culturali, nomina il direttore del centro fra persone di alta qualificazione culturale e di provata esperienza.

L'incarico è conferito dal presidente della giunta regionale ai sensi e con le modalità di cui all'art. 53 dello statuto della Regione ».

Art. 2.

L'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) per l'anno 1975:

1) per la corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese ai componenti della consulta regionale dei beni culturali, prevista dall'art. 7, ultimo comma, L. 3.000.000;

2) per il funzionamento del centro regionale dei beni culturali, di cui all'art. 3, L. 10.000.000, ivi compresi i compensi da corrispondere al direttore del centro e gli oneri per il conferimento di incarichi di ricerca previsti dall'art. 9 nonchè i compensi da corrispondersi ai giovani laureati, di cui all'art. 10;

3) per la concessione dei contributi di cui agli articoli 12 e 13, L 487.000.000;

b) per l'anno 1976:

1) L. 10.000.000 e L. 40.000.000, rispettivamente, per le attività di cui ai punti 1 e 2 della precedente lettera *a*);

2) L. 950.000.000 per le attività di cui al punto 3 della precedente lettera *a*).

La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro i cinque giorni, la istituzione, nei stati di previsione della spesa per gli anni 1975 e 1976, di appositi capitoli aventi la seguente denominazione:

a) « Spese per la corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese ai componenti, estranei all'amministrazione, della consulta regionale dei beni culturali »;

b) « Spese per il funzionamento del centro regionale dei beni culturali, ivi compresi i compensi da corrispondere al direttore del centro, gli oneri per il conferimento degli incarichi di ricerca nonchè per i compensi da corrispondersi a giovani laureati »;

c) « Contributi alle istituzioni riconosciute e, in via residuale, non riconosciute, proprietarie dei beni culturali, per la manutenzione, il restauro, l'integrità, la sicurezza e una migliore fruizione pubblica dei beni culturali, nonchè per il completamento delle raccolte »;

e con la dotazione stabilita al comma precedente.

Le spese di cui ai capitoli sub *a*) e *b*) sono dichiarate obbligatorie ai sensi e per effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla copertura degli oneri previsti dal primo comma del presente articolo si fa fronte nel modo che segue:

a) per l'anno 1975;

1) quanto a L. 150.000.000 mediante l'impiego dei fondi resisi disponibili, per pari importo, a seguito della cessazione a decorrere dall'anno 1975, degli oneri di cui ai capitoli 1031101, 1031102 e 1031103 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974;

2) quanto a L. 350.000.000 mediante riduzione, per pari importo dello stanziamento del cap. 1147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio per l'anno 1975;

b) per l'anno 1976:

1) quanto a L. 150.000.000 nel modo indicato al punto 1) della precedente lettera *a*);

2) quanto a L. 850.000.000 con l'incremento naturale del provento dei tributi regionali ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua puubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 maggio 1975

TIBERI

(596)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1975, n. **61.**

Oneri relativi all'esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere idrauliche di seconda categoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli oneri relativi all'esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere idrauliche di seconda categoria, eseguite e da eseguirsi in Sardegna, vengono assunti per intero dalla Regione con effetto dalla data di compimento delle opere e comunque non anteriormente al 1° dicembre 1956.

Con effetto dalla stessa data non trovano applicazione, in Sardegna, le norme di cui agli articoli 6, primo comma, 32, 33, 34 e 35 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche nelle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Le minori entrate relative alla omessa acquisizione delle quote di ripartizione degli oneri di cui al precedente articolo, che avrebbero dovuto gravare sulla massa degli interessati, si compensano con le minori spese derivanti alla Regione dalla mancata perimetrazione dei terreni interessati alle opere stesse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **62.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 248 del 22 novembre 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11120 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 248 del 22 novembre 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11120 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. 63.

Interventi regionali per le strutture e le cooperative di gestione e di servizio nel settore della produzione della carne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire l'incremento della produzione della carne e in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, recante provvedimenti urgenti per la zootecnia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori a titolo principale, singoli o associati in cooperativa, le provvidenze indicate negli articoli successivi.

Si considera a titolo principale l'imprenditore indicato al paragrafo 1.9 del *piano per le zone interne a prevalente economia* pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

Art. 2.

Saranno concesse agevolazioni contributive e creditizie a favore delle cooperative di cui all'art. 1 che, avendo per scopo la costruzione e la gestione di stalle sociali, di porcilaie e di centri di svezzamento e di ingrasso, realizzino le seguenti iniziative:

a) la costruzione e la gestione degli stabilimenti sociali e l'acquisto delle relative attrezzature e pertinenze;

b) il reperimento di soggetti da allevare o ingrassare negli stabilimenti sociali;

c) la costruzione e la gestione di locali collettivi per il deposito di mangimi;

d) l'approvvigionamento collettivo dei mangimi e la distribuzione degli stessi alle aziende associate;

e) la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Le stesse agevolazioni di cui al comma precedente possono essere concesse, limitatamente alla realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *c*) e *d*), alle cooperative che gestiscono gli impianti sociali per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Art. 3.

Per la realizzazione delle strutture di cui alle lettere *a*), *c*) ed *e*) del precedente art. 2, possono essere concessi contributi, anche integrativi, in conto capitale in misura pari al 60 per cento della spesa ammessa.

Per la realizzazione dei centri di svezzamento e di ingrasso di vitelli e di agnelli, promossa dalle cooperative di cui ai precedenti articoli, viene concessa la misura del contributo prevista, per le iniziative zootecniche, dall'art. 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Delle provvidenze di cui al precedente comma beneficeranno, sino al limite suddetto, anche i destinatari di analoghi interventi della Comunità economica europea.

I mezzi di trasporto occorrenti per lo svolgimento delle attività contemplate nelle lettere *b*) e *d*) del precedente art. 2 sono ammessi a contributo della misura massima del 35 per cento.

Art. 4.

Al fine di conseguire un incremento del reddito aziendale, possono essere concessi a favore dei soggetti di cui all'art. 1 contributi in conto capitale in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa, per la costruzione di porcilaie a ciclo integrale comprese fra i 10 e i 40 posti scrofa.

Art. 5.

Per gli scopi di cui agli articoli 3 e 4 è altresì autorizzata, a valere sulle disponibilità recate da leggi vigenti, la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, sui mutui integrativi, in misura pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo accordato.

Le operazioni di mutuo avranno la durata massima di anni 20 comprensiva del periodo di preammortamento.

Art. 6.

Per la gestione degli impianti e dei locali di cui all'art. 2, può essere concesso per i primi tre anni di esercizio degli stessi un contributo a fondo perduto in misura non superiore al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili, secondo i criteri e i parametri determinati con decreto dell'assessore alla agricoltura, previo parere del comitato tecnico regionale della agricoltura.

Art. 7.

A favore delle cooperative indicate nell'art. 2 può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, e di cui all'art. 5, lettera *b*), della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Detto concorso è ragguagliato alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse a carico dei prestatari, la cui misura sarà uguale a quella prevista dalle leggi statali per le operazioni analoghe o, in assenza di previsione, sarà uguale a quella applicata per il credito di conduzione.

Art. 8.

La concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è subordinata al rispetto delle direttive che l'assessorato alla agricoltura e foreste emanerà in materia, dopo aver sentito la competente commissione del consiglio regionale.

Alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei contributi in conto capitale, provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

I medesimi ispettorati provvedono alla concessione e alla liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti previsti nella presente legge.

L'assessorato all'agricoltura provvederà alla necessaria assegnazione dei fondi.

Quando gli interventi si attuano nell'ambito di più province, la competenza viene determinata dall'assessorato all'agricoltura.

Art. 9.

L'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e conseguentemente il paragrafo 8.2 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la medesima legge regionale, sono abrogati.

La somma di L. 900.000.000 destinata agli interventi previsti nel paragrafo 8.2 del piano di cui sopra, sarà trasferita, in una unica soluzione, dal cap. 26683 al cap. 26692-*sexies* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, istituito col successivo art. 13.

Art. 10.

A modifica di quanto previsto nelle premesse al piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, il fondo di rotazione per l'incremento della produzione della carne in Sardegna è da comprendere fra gli interventi da attuarsi in tutto il territorio della Regione.

Art. 11.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse anche ad integrazione di analoghi benefici statali o comunitari.

L'assessorato all'agricoltura stabilirà le opportune norme procedurali per l'applicazione della presente legge e provvederà al coordinamento degli interventi con le analoghe provvidenze comunitarie, statali o della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7, è stabilito il limite di impegno di L. 130.000.000.

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, in dipendenza del suddetto limite di impegno, sono determinate in L. 130.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

Art. 13.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 21159. — Quota parte assegnata alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e foreste degli stanziamenti autorizzati per la concessione del concorso negli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento triennale per le aziende agricole e le cooperative operanti nel settore zootecnico (art. 5, lettera *b*), della legge 18 aprile 1974, n. 118) . L. 886.400.000

Cap. 21160. — Quota parte assegnata alla Regione dal Ministero dell'agricoltura e foreste degli stanziamenti autorizzati per la concessione di contributi nelle spese di gestione a favore delle cooperative operanti nel settore zootecnico (art. 5, lettera *c*), della legge 18 aprile 1974, n. 118) » 433.200.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 26692-*sexies*. — Contributi per la costruzione di stalle sociali, di porcilaie e di centri di svezzamento e di ingrasso, con l'acquisto delle relative attrezzature e pertinenze, per la costruzione di locali collettivi per il deposito di mangimi; per la costruzione di impianti per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici; per la costruzione di porcilaie aziendali L. 1.300.000.000

Cap. 26692-*septies*. — Contributi nelle spese di gestione a favore delle cooperative di gestione e di servizio operanti nel settore zootecnico » 433.200.000

Cap. 26692-*octies*. — Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio da ammortamento triennale previsti dall'art. 5, lettera *b*), della legge 18 aprile 1974, n. 118, a favore delle aziende agricole e delle cooperative operanti nel settore zootecnico » 866.400.000

Cap. 26692-*novies*. — Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio da concedere a favore delle cooperative di gestione e di servizio operanti nel settore zootecnico » 130.000.000

A favore del cap. 26692-*sexies* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1975 è stornata dal cap. 17904 dello stesso stato di previsione la somma di lire 400.000.000.

Viene altresì stornata dallo stesso cap. 17904 a favore del cap. 26692-*novies* del medesimo stato di previsione la somma di L. 130.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge per l'anno 1975 graveranno sui capitoli 26692-*sexies*, 26692-*septies*, 26692-*octies* e 26692-*novies*, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Per gli anni successivi al 1975 e fino al 1979 le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in L. 130.000.000 allo anno, graveranno sui capitoli corrispondenti al cap. 26692-*novies* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **64**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 198 del 23 agosto 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15203 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 198 del 23 agosto 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15203 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **65**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 321 del 30 dicembre 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 321 del 30 dicembre 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **66**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 327 del 31 dicembre 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 20.800.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 327 del 31 dicembre 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 20.800.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **67**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 43 del 21 febbraio 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 43 del 21 febbraio 1975 concernente il prelevamento della somma di L. 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **68**.

Norme integrative della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la segente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente art. 7-*bis*:

« Il compenso e l'indennità di cui al precedente art. 7 spettano anche ai componenti ed ai segretari del comitato tecnico regionale costituito presso gli uffici della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con il compito di deliberare la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 494, e successive modificazioni ».

Art. 2.

Alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente art. 9-*bis*:

« Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 7-*bis* della presente legge fanno carico al cap. 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. A favore del suddetto cap. 11138 è stornata la somma di L. 1.000.000 dal cap. 17904 dello stesso stato di previsione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **69**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 78 del 26 marzo 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 78 del 26 marzo 1975, concernente il prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **70.**

Norma d'interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 11 luglio 1974, n. 15.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'invio in missione del personale dipendente dall'amministrazione regionale, di cui all'art. 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, si intende disciplinato dalla legislazione statale vigente al 31 maggio 1970, in quanto compatibile e salvo quanto stabilito dalle leggi regionali.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **71.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 92 dell'11 aprile 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 782.164 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26611 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 92 dell'11 aprile 1975 concernente il prelevamento della somma di L. 782.164 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26611 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **72.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 93 dell'11 aprile 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 93 dell'11 aprile 1975 concernente il prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. **73.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

(797)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760280)